

REGOLAMENTO

SULLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA

Il Comitato centrale decreta il regolamento seguente conformemente all'art. 57 e all'art. 39, cpv. 4 lett. i degli statuti dell'ASI del 25 novembre 2010

Tutte le designazioni di persone utilizzate in questo regolamento sono applicabili per analogia a entrambi i sessi.

I. SETTORE DI APPLICAZIONE

Art. 1 Principio

L'ASI accorda ai suoi membri la protezione giuridica per tutte le controversie giuridiche legate alla loro attività professionale o associativa nei settori seguenti:

- a. **Diritto del lavoro:** in qualità di impiegata nel caso di controversie concernenti le condizioni di impiego.
- b. **Diritto penale:** nel caso di procedure penali, disciplinari o amministrative rivolte contro di lei a causa di violazione per negligenza delle disposizioni legali. Qualora la richiedente fosse accusata di aver commesso un delitto intenzionale, le prestazioni sono versate, retroattivamente, solo dopo un proscioglimento legalmente valido o l'archiviazione della procedura.
- c. **Diritto delle assicurazioni sociali:** nel caso di controversie con le compagnie d'assicurazione, le casse pensioni o casse malati. Si ammette che esiste un rapporto con l'attività professionale quando la prestazione di assicurazione concerne un'indennità di salario, indipendentemente dal fatto che l'inabilità al lavoro sia dovuta a una causa professionale o meno.

Art. 2 Membri indipendenti

¹ Inoltre l'ASI accorda la protezione giuridica ai suoi membri indipendenti per controversie relative a crediti di onorario.

² Per procedimenti di conciliazione derivanti da procedimenti arbitrari secondo l'art.89 della LAMal non viene accordata alcuna protezione giuridica.

Art. 3 Studenti

L'ASI accorda la protezione giuridica ai suoi membri che seguono una formazione di base o secondaria in caso di ricorso contro decisioni inerenti esami, qualificazioni e altri aspetti inerenti la formazione, a partire dalla 2.istanza.

Art. 4 Sezioni

Se la controversia concerne più di un membro, l'ASI accorda la protezione giuridica alla sezione che beneficia di condizioni analoghe.

Art. 5 Luogo d'applicazione

La protezione giuridica è limitata ai casi che rientrano nel diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein e che sono di competenza di tribunali o autorità di questi paesi.

II. PRESTAZIONI

Art. 6 Prestazioni garantite

- ¹ In caso di sinistro l'ASI assume i costi per la tutela degli interessi tramite un avvocato
- ² Se richiesto per la tutela dei diritti del richiedente, sono inoltre presi a carico:
 - a con il consenso dell'ASI, i costi delle perizie e analisi ordinate da parte dell'avvocato, di un tribunale o un'autorità
 - b le spese di tribunale e di procedura a carico della beneficiaria della protezione giuridica
 - c il risarcimento della controparte
 - d i costi di una mediazione in accordo con l'ASI come alternativa ad una procedura giuridica
- ³ Conformemente ai cpv 1 e 2, l'ASI versa un importo massimo per caso di fr. 50'000.-
- ⁴ Se a seguito dello stesso evento o di un evento a esso correlato sorgono più controversie, queste sono considerate come un'unica causa, ai sensi del cpv 3
- ⁵ L'ASI può aumentare a sua discrezione la somma garantita nel caso di controversie che riguardano questioni di principio.
- ⁶ L'ASI può esimersi dal suo obbligo di prestazione tramite il pagamento del valore della causa.

Art. 7 Sussidiarietà delle prestazioni

- ¹ L'ASI accorda le sue prestazioni unicamente nella misura in cui nessuna assicurazione o altre istituzioni devono assumere la protezione giuridica sulla base di obblighi legali o contrattuali.
- ² La richiedente è tenuta a denunciare immediatamente il sinistro a ogni assicurazione che possa assumersi la protezione giuridica.

Art. 8 Prestazioni escluse

L'ASI non accorda protezione giuridica per controversie

- a contro l'ASI stessa, i suoi organi, associazioni affiliate e le rispettive collaboratrici, gli avvocati e esperti incaricati
- b che concernono l'attività imprenditoriale dei suoi membri indipendenti, con riserva dell'art. 2
- c che l'ASI stessa considera senza via d'uscita

Art. 9 Scelta dell'avvocato

- ¹ L'ASI accorda il mandato per la tutela degli interessi a un avvocato di fiducia della sezione.
- ² In casi fondati la richiedente, previo accordo con l'ASI, può rivolgersi a un altro avvocato.
- ³ Un cambiamento di avvocato durante la procedura in corso deve essere preannunciato all'ASI. La beneficiaria assumerà le spese supplementari.

- ⁴ Se l'ASI accorda la protezione giuridica a una sezione ai sensi dell'art. 4, si riserva il diritto di scegliere l'avvocato.

III. CONDIZIONI PER LE PRESTAZIONI

Art. 10 Qualità di membro

- ¹ La protezione giuridica è accordata unicamente se la richiedente
- a è membro dell'ASI al momento della controversia
 - b ha pagato la sua quota di adesione al momento in cui richiede la protezione giuridica.
- ² Viene considerata come data della controversia:
- a nel diritto delle assicurazioni sociali
 - in caso di richiesta di risarcimento a seguito di un danno (ad es. incidente): la data dell'incidente
 - in caso di richiesta di risarcimento a seguito di avvenimenti accumulati (ad es. malattia) la data in cui
 - la richiedente è informata di una decisione non sollecitata contro la quale può ricorrere, oppure
 - una richiesta viene inoltrata allo scopo di ottenere una decisione soggetta a ricorso
 - b negli altri casi la data della violazione effettiva o pretesa di disposizioni legali o obblighi contrattuali.

IV. PRESTAZIONI, RIDUZIONI, RIMBORSI

Art. 11 Valore minimo della causa

- ¹ L'ASI accorda la protezione giuridica per controversie dal valore minimo di fr. 1'000.-
- ² Se il valore della causa è inferiore a CHF 1000.-, la copertura assicurativa è assicurata se la beneficiaria della protezione giuridica viene citata in giudizio e la controparte è rappresentata da un avvocato.
- ³ In caso di controversie inerenti questioni di principio, l'ASI può accordare la protezione giuridica senza tener conto del valore della causa.

Art. 12 Partecipazione ai costi

L'ASI può chiedere alla beneficiaria della protezione giuridica una partecipazione ai costi se la procedura

- a. le ha portato particolari vantaggi finanziari o
- b. ha causato delle spese particolarmente elevate

Art. 13 Riduzioni delle prestazioni

- ¹ L'ASI riduce le sue prestazioni a sua discrezione se la beneficiaria
- a. commette gravi negligenze nei casi ai sensi dell'art. 1 lett. b;
 - b. infrange le direttive di procedura in base al presente regolamento, in particolare il suo obbligo di collaborare;
 - c. versa una quota d'adesione inferiore alla sua situazione.

Art. 14 Rimborso delle prestazioni

- 1 La beneficiaria che lascia l'ASI durante la procedura rispettivamente prima dello scadere dei due anni successivi all'evasione della sua controversia deve rimborsare la totalità delle prestazioni prese a carico dall'ASI.
- 2 Per i membri della categoria 13 questa scadenza inizia al termine della formazione. Qualora la formazione fosse interrotta questi membri sono tenuti a versare all'ASI 2 quote d'adesione della categoria 11.

V. PROCEDURA

Art. 15 Consultazione giuridica preliminare

- 1 In genere la protezione giuridica è preceduta da una consultazione giuridica da parte della sezione.
- 2 La protezione giuridica può essere richiesta all'ASI se le procedure giuridiche necessarie, la complessità della situazione giuridica o le trattative richiedono la consulenza di un avvocato.
- 3 L'entrata di un caso di protezione giuridica deve essere annunciata immediatamente all'ASI. L'ASI può ridurre o rifiutare le sue prestazioni per quanto concerne costi generati prima di aver inoltrato la richiesta se la richiedente non ha rispettato i termini previsti o scaricarli totalmente o parzialmente alla sezione, se ritenuta colpevole del ritardo.
- 4 La richiesta deve essere presentata in ogni caso tramite la sezione.
- 5 La sezione prende con la richiedente i provvedimenti necessari per la tutela dei suoi interessi.
- 6 La richiedente si impegna a non incaricare alcun avvocato, a non istruire alcun procedimento, a non concludere alcuna transazione e a non ricorrere a mezzi legali senza il consenso dell'ASI o, in casi urgenti, della sezione responsabile o del segretariato dell'ASI (cfr. art. 17)
- 7 La richiesta fornisce informazioni concernenti la qualità di membro della beneficiaria, il contenuto e la data della controversia e le procedure già intraprese.

Art. 16 Esame e decisione

- 1 Il Segretariato centrale dell'ASI controlla se la richiesta è completa e se necessario sollecita i dati mancanti.
- 2 Il Comitato centrale decide su come procedere riguardo alle richieste di protezione giuridica su segnalazione del segretariato centrale. Può delegare la decisione su richieste di portata limitata a una commissione ad hoc.
- 3 Può limitare la garanzia di presa a carico delle spese ad alcune fasi della procedura, al termine delle quali può essere inoltrata una richiesta complementare. Le richieste complementari devono soddisfare gli stessi criteri. L'avvocato deve indirizzarle direttamente all'ASI; la sezione viene aggiornata dall'ASI sulle richieste successive.

Art. 17 Urgenza

In casi urgenti il Segretariato centrale può prendere una decisione provvisoria con riserva dell'approvazione da parte del Comitato centrale. Se il Comitato centrale rifiuta, tutte le spese generate fino all'annuncio della sua decisione sono a carico dell'ASI.

Art. 18 Mezzi legali

- 1 Il diritto di ricorso si basa sull'art. 64 ss. degli statuti dell'ASI del 25 novembre 2010.
- 2 Qualora la richiesta di protezione giuridica fosse respinta, la richiedente può inoltrare una richiesta di riesame al comitato centrale, se è in grado di presentare i fatti e le prove subentrati o reperiti dopo la decisione del comitato stesso.

Art. 19 Convenzione

- 1 Il quadro, il contenuto, l'entità e le condizioni della garanzia di presa a carico delle spese sono fissate in una convenzione vincolante tra l'ASI e la beneficiaria della protezione giuridica. Il presente regolamento è parte integrante della convenzione.
- 2 Con questa convenzione, la beneficiaria libera il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti dell'ASI e l'autorizza ad informare l'ASI sull'andamento della procedura o dei negoziati.
- 3 L'ASI consegna alla sezione una copia della convenzione.

Art. 20 Procedura destinata a fallire

- 1 La richiesta di presa a carico rivolta al Comitato centrale può essere rifiutata se si ritiene che la procedura sia destinata a fallire unicamente dopo un esame preliminare da parte di un avvocato.
- 2 Se la garanzia di presa a carico delle spese è rifiutata poiché si ritiene la procedura destinata a fallire, la richiedente è libera di intraprendere le procedure giuridiche che ritiene appropriate. Se il risultato è più favorevole della soluzione proposta dall'ASI, quest'ultima rimborsa, nell'ambito previsto dal presente regolamento, tutte le spese che avrebbe assunto accettando la richiesta.

Art. 21 Obbligo di riservatezza

- 1 Le collaboratrici dell'ASI, delle sezioni e i membri del comitato centrale che conoscono i dossier della protezione giuridica sono tenuti all'obbligo di riservatezza nei confronti dei dati ivi contenuti.
- 2 La loro promulgazione o il coinvolgimento di terzi richiede l'autorizzazione esplicita della beneficiaria della protezione giuridica.

Art. 22 Conclusione

Il Segretariato centrale dell'ASI trasmette alle sezioni un rapporto conciso sull'esito dei casi concernenti i loro membri e i costi.

VI. FINANZIAMENTO

Art.23 Fondo di protezione giuridica

- ¹ L'ASI gestisce nel capitale organico un fondo libero destinato al finanziamento della protezione giuridica.
- ² Questo fondo è incrementato o liquidato su decisione del Comitato centrale nel quadro del budget.
- ³ Una liquidazione è possibile solo se la protezione giuridica
 - non è più necessaria o
 - è coperta da altri fondi

VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.24 Abrogazione del regolamento precedente

Il presente regolamento sostituisce il regolamento per la concessione della protezione giuridica del 17 dicembre 2004.

Art.25 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato centrale il 25 novembre 2014 ed entra in vigore il 1.gennaio 2015.

Art.26 Disposizione transitoria

Il presente regolamento è applicabile a tutte le richieste di protezione giuridica inoltrate dopo la sua entrata in vigore. Le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ma che sono prese in considerazione dopo questa data, sono sottoposte al nuovo regolamento nella misura in cui ciò non comporti degli svantaggi per la richiedente.